

Il Sole 24 Ore

11 gennaio 2012

Il Mattarellum è «morto», va evitato un vuoto legislativo

Massimo Villone

La Corte costituzionale decide sull'ammissibilità di due quesiti referendari sulla legge elettorale (270/2005, Porcellum). Il primo è totalmente abrogativo della legge. Il secondo ha ad oggetto singole disposizioni di essa che hanno sostituito, abrogato o modificato la disciplina in precedenza vigente (276 e 277/1993, Mattarellum). Ma, rivolgendosi il secondo quesito a oltre 70 siffatte disposizioni, l'effetto ultimo sostanzialmente coincide con quello del primo. Entrambi puntano – come riconoscono gli stessi promotori – alla cancellazione della legge vigente. E presuppongono che all'abrogazione segua la reviviscenza della norma preesistente. Muore il Porcellum, rinasce il Mattarellum. Ma è davvero così?

Stando alla giurisprudenza, no. A partire da una fondamentale pronuncia (16/1978) la Corte costituzionale ha costruito come limite all'ammissibilità del referendum la categoria della legge costituzionalmente necessaria, obbligatoria o a contenuto costituzionalmente vincolato. La terminologia non è stata sempre univoca, ma il concetto è chiaro. Vi sono leggi che non possono essere oggetto di quesito referendario perché la loro scomparsa determinerebbe un vuoto normativo costituzionalmente inaccettabile, per i danni di sistema che da esso deriverebbero.

In particolare, sulla legge elettorale può aversi un quesito referendario, purché sia volto a un'abrogazione parziale, e che la normativa di risulta nel caso di vittoria dei sì possa trovare immediata applicazione anche di fronte a un'inerzia del legislatore. L'horror vacui è dunque particolarmente intenso per la legge elettorale, in vista degli effetti a carico di un cardine del sistema democratico come il Parlamento.

Ora, il vuoto normativo post referendum si determina proprio perché non c'è reviviscenza. Per converso, se reviviscenza vi fosse, non verrebbe mai in essere - per definizione - un vuoto normativo. Dunque, i quesiti referendari potrebbero sopravvivere ed essere ammissibili solo assumendo la reviviscenza della legge già abrogata, che sarebbe nella specie la normativa di risulta. Ma se fosse vera l'ipotesi della reviviscenza, salterebbe la categoria stessa costruita dalla Corte in oltre trent'anni. Cosa ci avrebbe mai raccontato la Corte? E dove ci potrebbe portare domani l'abbandono di uno dei più saldi criteri che hanno retto la (ri)costruzione giurisprudenziale dell'istituto referendario?

In più, la stessa Corte ha già esplicitamente escluso la reviviscenza della normativa preesistente a seguito di abrogazione referendaria (sent. 28/2011). E ha elaborato criteri sull'inammissibilità di quesiti eccessivamente manipolativi che precludono oggi il cambio di un sistema elettorale per via referendaria.

Ancora. La reviviscenza non potrebbe applicarsi al solo referendum abrogativo. Sarebbe principio di sistema da estendersi a qualsiasi manifestazione di volontà legislativa a contenuto abrogativo. E allora, quid juris per la clausola abrogativa posta da qualsivoglia legge passata, presente o futura? Come avere certezza del diritto applicabile? Un groviglio interpretativo inestricabile.

La legge elettorale è pessima, e va cambiata. Ma a chi spetta cambiarla, e come? Soprattutto, a chi spetta decidere le vere questioni in campo, che investono il bipolarismo, l'incidenza del sistema elettorale sulla forma di governo, la effettiva rappresentatività delle istituzioni?

Non spetta alla Corte. Un coro benpensante vorrebbe trascinarla in un agone improprio. Ma la virtù dei forti si vede nei tempi difficili. E questo vale per il giudice delle leggi, come per i costituzionalisti. Confermi dunque la Corte i propri orientamenti, dichiari l'inammissibilità dei quesiti, chiami con forza la politica ad assumersi le sue responsabilità per fare le giuste scelte in Parlamento.